



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE **A. MOTTI**



ISTITUTO PROFESSIONALE DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA'
ALBERGHIERA
CON I PERCORSI: ACCOGLIENZA TURISTICA, CUCINA, SALA-BAR



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Sede Amministrativa: Via Gastinelli 1/B – 42123 Reggio Emilia

tel +390522383162 +390522284480 +390522383201 fax +390522383205

Sede Via Cialdini 3 – 42121 Reggio Emilia - tel +390522453519 +390522440358 fax +390522455607

C.F. 80012710358

e-mail: mottire@tin.it

www.motti.gov.it

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

PREMESSA GENERALE

Ex art. 3 decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994 (Testo Unico della scuola).

"Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola, dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di Circolo, di Istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui agli articoli successivi."

Alla luce di quanto sopra esposto si evince che la scuola acquista una sua ragione d'essere e una sua specificità, in riferimento a tre dimensioni di fondo: comunitaria, partecipativa, gestionale.

Il progetto di scuola-comunità vede quest'ultima non come somma di individui e neanche come collettivo, bensì luogo dell'affermazione dell'uomo, persona e cittadino, che avverte la necessità di unirsi agli altri in vista del bene comune, realizzabile con l'apporto di ciascuno. Nell'art. 3 del citato decreto legislativo, il secondo paradigma che viene evidenziato è quello della partecipazione; quest'ultima si ispira ai principi della democrazia competitiva e della rappresentanza elettorale.

In base a quanto precedentemente esposto si viene così affermando un nuovo tipo di gestione ed un modo diverso di amministrare la scuola, definendo un diverso rapporto tra scuola e società.

Se la gestione è da ritenersi come individuazione dei fini e l'amministrazione come determinazione dei mezzi si percepisce, invero, come la legge in questione attribuisca alle comunità naturali compiti gestionali, mentre ai docenti e agli altri funzionari dello Stato precisi incarichi per il conseguimento delle predette finalità.

Il presente Regolamento, frutto della normativa vigente, è inteso come mezzo di proficua collaborazione fra il personale che opera nella scuola, gli studenti e le famiglie, al fine di pervenire all'ordinato svolgimento della vita scolastica e all'utilizzazione ottimale delle strutture che la comunità e i vigenti ordinamenti mettono a disposizione.

PARTE I[^]

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Premessa

- Mezzi di espressione

Genitori, Studenti, Docenti, personale A.T.A. dispongono di appositi albi per l'affissione di comunicati, giornali, manifesti connessi all'attività scolastica e sindacale; hanno a disposizione il materiale necessario, nei limiti concordati con il presidente della Giunta Esecutiva.

Ogni componente delegherà alle attività del comma precedente un proprio responsabile.

- Agibilità dei locali

La scuola è aperta dalle ore 7,30 alle ore 23.00, per le attività didattiche (corsi serali) e per le iniziative concordate di volta in volta con la Dirigenza.

- Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta, di norma, con un preavviso di cinque giorni lavorativi, in casi eccezionali ed urgenti con un preavviso di due giorni, rispetto alla data delle riunioni o assemblee. Sarà data comunicazione a tutto il personale con comunicazione sul sito a mail ai rappresentanti di classe.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella riunione o assemblea dell'organo collegiale ed essere esposto all'albo della scuola/sito. Di ogni seduta dell'organo collegiale deve essere redatto processo verbale, firmato dal presidente della componente riunita e dal segretario, steso su quaderno a pagine numerate.

Art. 1 - Consiglio di istituto (composizione, competenze, convocazione)

1.1 Il consiglio di istituto è composto da 4 rappresentanti dei genitori degli studenti iscritti all'istituto, 4 studenti in rappresentanza dei frequentanti l'istituto, da 8 rappresentanti dei docenti delle suddette sedi, 2 rappresentanti del personale ATA e il dirigente scolastico.

1.2 Esercita le competenze previste dall'art. 10 del Decreto Legislativo.16 aprile 1994 n° 297.

1.3 La prima convocazione è disposta dal dirigente scolastico, le successive dal presidente del consiglio stesso, su richiesta del presidente della giunta esecutiva, ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio. La convocazione dell'organo collegiale (effettuata con lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all'albo/sito di apposito avviso), deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore a 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare l'ordine del giorno relativo agli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. Di ogni seduta sarà redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art. 2- Elezione del presidente e del vice-presidente

2.1 Il presidente è eletto secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art. 9 del D. Lgs. 297/1994.

2.2 Il vice-presidente è eletto con votazione separata da quella per il presidente, a maggioranza relativa dei votanti. Il vice-presidente sostituisce il presidente qualora sia temporaneamente impedito. In caso di decadenza o di dimissioni del presidente si procede ad una nuova elezione.

Art. 3 - Giunta esecutiva

3.1 La giunta esecutiva è composta dal dirigente scolastico (presidente), dal direttore dei servizi amministrativi (DSGA), da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante del personale A.T.A. e da un rappresentante dei genitori e uno degli studenti. La giunta esecutiva esercita le funzioni previste dall'art. 10 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n° 297. Si riunisce di norma prima di ogni seduta del consiglio di istituto, necessariamente quando trattasi di delibere di tipo economico.

Art 4 - Relazione annuale

4.1 La relazione del consiglio di istituto all'USR provinciale, prevista dall'art. 10, comma 9 del D. Lgs. 16.04.94 n° 297 è predisposta di norma nel mese di giugno/settembre di ogni anno dalla giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e di approvazione in apposita seduta del consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e,

comunque, quando si dia luogo al rinnovo dell'organo, prima dell'insediamento del nuovo consiglio.

4.2 La relazione, firmata dal presidente della giunta esecutiva, è inviata all'USR entro 15 giorni dalla data della sua approvazione, a cura del dirigente scolastico.

Art. 5 - Pubblicità degli atti

5.1 Gli atti del consiglio di istituto sono pubblicati per estratto in apposito albo della scuola/sito. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

5.2 Si osservano, inoltre, le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 6 - Pubblicità delle sedute del consiglio di istituto

6.1) La pubblicità delle sedute del consiglio di istituto, di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, della Legge 11.10.77 n° 748, deve avvenire nel rispetto delle norme contenute negli artt. 12, 13, 14 della medesima.

Art. 7 - Ammissione alle sedute del consiglio di istituto

7.1 Alle sedute del Consiglio di istituto possono assistere, ai termini dell'art. 2 della Legge 8.4.1976 n° 278:

- gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio stesso;
- i membri dell'Ente locale di cui alla legge 8 aprile 1976 numero 278;
- i componenti dell'equipe dell' A.U.S.L. operanti in modo continuativo nelle scuole dell'istituto.

7.2 Alle sedute del consiglio di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 8 - Partecipazione alle sedute su invito

8.1 Alle sedute del consiglio di istituto possono partecipare, su formale invito, le persone di cui all'art. 5 della L. 11.10.77 N° 748 e precisamente: "rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, ai fini di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali e componenti sociali e sindacali delle comunità stesse".

Art. 9 - Modalità di ammissione alle sedute.

9.1 Le persone di cui agli articoli precedenti sono ammesse a presenziare (art. 15, Legge 748/77) o a partecipare (art. 17, Legge 748/77) alle sedute del consiglio di istituto, dietro esibizione, se necessario, di un documento di riconoscimento.

Art.10 - Interventi al dibattito e diritto di voto.

10.1 Le persone invitate non possono intervenire nel dibattito se non con il consenso del presidente. In ogni caso gli interventi devono essere limitati ad argomenti connessi ai problemi in discussione.

10.2 Le persone di cui al comma precedente non hanno diritto di voto.

PARTE II[^]
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'IIS MOTTI

Art. 11 – Consiglio di Istituto dell'a.s. 2013/2014

Dirigente scolastico	Componente docente	Componente ATA	Componente genitori	Componente studenti
Fiocchi dott. Remo Cesare	Di Raimo Umberto	Adelgardi Giacomo	Chiessi Federica (Presidente)	Aluia Martina
	Esposito Giuseppe	Terrasi Giacomino	Bottone Giuseppe	Angileri Desiree
	Ferranti Paola		Roncaglia Franca	Birra Marco
	Graps Mirella		Cantarelli Antonietta	Montescuro Salvatore
	Lanzi Simona			
	Panciroli Federica			
	Tagliazucchi Daniela			

Art. 12 - Giunta Esecutiva dell'a.s. 2013/2014

Dirigente scolastico	Componente docente	Componente ATA	Componente genitori	Componente studenti
Fiocchi dott. Remo Cesare	Di Raimo Umberto	Adelgardi Giacomo (DSGA)	Bottone Giuseppe	Aluia Martina
		Adelgardi Giacomo		

I dati precedentemente esposti saranno aggiornati annualmente attraverso la pubblicazione dell'organigramma di istituto

Art. 13 - Collegio dei docenti

13.1 Il collegio docenti dell' istituto esercita le funzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n° 297/1994 ed è convocato secondo le modalità stabilite nello stesso. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti o il Consiglio di Istituto. Le riunioni del Collegio dei Docenti hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le funzioni di segretario del Collegio dei docenti sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad un docente.

13.2 Composizione collegio docenti A. S. 2013/2014: vedi organigramma d'Istituto.

Art. 14 - Consigli di classe

14.1 I consigli di classe esercitano le proprie funzioni secondo quanto previsto dall'art. n. 5 del D. Lgs. 297/1994.

14.2 Il consiglio di classe si riunisce, di regola, almeno una volta al bimestre/trimestre con orario compatibile con le esigenze di lavoro dei componenti. E presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, precedentemente nominato: coordinatore di classe.

14.3 Il Coordinatore di classe è il primo referente della classe sia nei confronti degli alunni e delle famiglie, sia nei confronti degli altri docenti e coordina tutte le attività della classe.

In particolare:

- Presiede l'assemblea dei genitori di inizio anno con all'ordine del giorno l'elezione dei loro rappresentanti nel Consiglio di Classe, la presentazione dell'attività didattica dell'a.s. in corso e la spiegazione delle modalità di utilizzo di MasterCom assicurandosi che tutti i genitori posseggano la password.

- Presiede i Consigli di classe su delega del D.S.
- Tiene i rapporti tra i genitori e il Consiglio di Classe in particolare rispetto a **ritardi e assenze (mensilmente), andamento disciplinare, andamento didattico, attività di recupero, valutazione, incontri con la scuola.**
- Cura le relazioni tra gli studenti e i docenti del Consiglio di Classe
- Convoca eventuali Consigli di Classe straordinari.

IL COORDINATORE CLASSI QUINTE:

- Predisporre i dati e i materiali per il **“Documento del 15 maggio”**.
- Si accerta che per l'intero anno scolastico siano applicate le griglie di valutazione che saranno poi inserite nel Documento del 15 maggio

IL COORDINATORE CLASSI TERZE:

- Definisce i criteri comuni per le prove strutturate e per le prove integrate degli esami di qualifica professionale.
- Raccoglie, entro i tempi definiti, i testi delle prove integrate, i relativi correttori e le relative griglie di valutazione
- Predisporre i momenti per la correzione collegiale delle prove integrate
- Inserisce in MasterCom i giudizi finali ed i punteggi conseguiti dai singoli allievi in previsione dello scrutinio finale

Il Segretario verbalizza le riunioni del Consiglio di Classe su apposito Registro e coadiuva il Coordinatore nella propria funzione.

Art. 15 - Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali

15.1 Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. In particolare le proposte, (in ordine all'azione educativa e didattica) che i consigli di classe formulano al collegio docenti, dovranno tener conto delle esigenze emerse nel corso degli incontri genitori/docenti/studenti a livello assembleare. Il consiglio di istituto, nel deliberare quanto di sua competenza, tiene presente, altresì, tutti gli elementi di conoscenza e valutazione forniti dal collegio docenti e dai consigli di classe. Il collegio docenti, a sua volta, nelle delibere di spettanza, tiene in considerazione i criteri indicati dal consiglio di istituto e gli eventuali pareri e proposte dei consigli di classe.